

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2730

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**L'ABBATE, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI,  
GAGNARLI, GALLINELLA, LUPO, PARENTELA**

Istituzione delle commissioni uniche nazionali di filiera nel settore agroalimentare e delega al Governo per la loro disciplina e per il riordino delle borse merci

*Presentata il 19 novembre 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella gran parte delle filiere agroalimentari italiane i prezzi sono definiti dalle borse merci provinciali. Si tratta di organismi gestiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ordinamento istitutivo risale alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e al relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068. Seguirono nella metà degli anni trenta altri numerosi provvedimenti legislativi che distinsero nettamente le competenze e le attività delle borse merci e delle borse valori, fino ad allora unicamente raggruppate nelle borse di commercio, ma i principi base che regolano il funzionamento delle borse merci

rimangono ancora oggi quelli istituiti nei primi anni del novecento.

È evidente che il quadro normativo è vetusto e confligge con la normativa *antitrust*: ci troviamo spesso, infatti, in mercati anticoncorrenziali, non per colpa di agricoltori o allevatori, ma in quanto la legislazione istitutiva delle borse merci e i loro regolamenti, essendo antecedenti, funzionano in contrasto con la legislazione *antitrust*, entrata in vigore successivamente, senza che il Governo, né l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o altri organi della pubblica amministrazione abbiano provveduto ad adeguare i loro strumenti.

Questo ritardo, che poteva essere colmato anche attraverso l'istituto della « disapplicazione », sancito da alcune pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, sta, di fatto, avallando il malfunzionamento delle borse merci, che non favoriscono la libertà negoziale ma fungono da schermo legale per la determinazione dei prezzi e dei relativi meccanismi di cartello, con gravi restrizioni alla concorrenza. L'istituzione « borsa merci », infatti, deve limitarsi a rilevare i prezzi, deve cioè prendere atto di quella che è stata una sorta di contrattazione interprofessionale settimanale, nella quale i prezzi non sono imposti dall'alto ma sono il risultato dell'effettivo accordo degli operatori di mercato, sulla base di prove documentali, di contratti depositati e di fatture di vendita. Quindi deve, per legge, registrare il prezzo storico della settimana. La prassi, di fatto, è diventata quella di fissare i prezzi per la settimana successiva.

Il Governo, su impulso del Parlamento, ha tentato, con alcune misure, di dare una risposta al problema attraverso l'istituzione di nuove commissioni sperimentali: in particolare, la Commissione unica nazionale dei suini da carne da allevamento nazionale e la Commissione unica nazionale dei conigli vivi da carne da allevamento nazionale, il cui scopo è la formulazione delle tendenze di mercato e dei prezzi delle rispettive categorie di prodotto. Tuttavia, le continue modifiche regolamentari e la mancata attuazione dei principi ispiratori segnalati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ne stanno indebolendo le finalità a seguito della volontà dei soggetti più forti di farle funzionare come le vecchie borse merci.

L'esperienza dimostra che, in assenza di un quadro normativo rigoroso, è del tutto evidente che qualsiasi tentativo estemporaneo, sperimentale e non organico risulti inefficace e mostri tutti i suoi limiti. E proprio per superare questi limiti occorre adottare una normativa di fonte primaria in materia di controllo dei prezzi, stabilendo il divieto di vendita sottocosto e inasprendo il quadro normativo penale e sanzionatorio, prendendo

spunto dall'ordinamento francese. Sin dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Keck e Mithouara, che riguardava il divieto imposto dalla legislazione francese di rivendita in perdita, i regolamenti nazionali in materia di controllo dei prezzi rientrano nel concetto di modalità di vendita, non in contrasto con il diritto europeo e imposto dall'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199. Non sono, dunque, assoggettati all'applicazione dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea se valgono nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e se incidono in egual misura, di fatto e di diritto, sul commercio dei prodotti sia nazionali che provenienti da altri Stati membri.

Una situazione che, nella pratica, vede sempre più una crescente divaricazione tra prezzi all'origine, prezzi all'ingrosso e prezzi al consumo. Ad esempio, fino al 1980 un litro di latte si vendeva a 850 lire, il mangime costava 20.000 lire al quintale e il gasolio costava 300 lire al litro. Oggi, il prezzo di un litro di latte alla stalla è di 43 centesimi se il latte è di ottima qualità, il mangime costa 42 euro al quintale e il gasolio 1 euro al litro. I costi, dunque, sono decuplicati e i prezzi sono rimasti fermi agli anni ottanta, senza nessuna rivalutazione. E se da un lato si può obiettare che è aumentata la produttività, nonostante il valore dei prodotti al consumo finale sia cresciuto, ai produttori, però, di questo valore è stato riconosciuto poco o nulla, generando uno squilibrio ormai non più sostenibile alla base di crescenti tensioni sociali.

Dai documenti conclusivi di un'indagine parlamentare svolta durante la XVI legislatura sulla filiera agroalimentare è emerso, infatti, che l'incremento dei prezzi di vendita dei prodotti agroalimentari ha

« creato una ricchezza che si è dissipata nella filiera produttiva senza arrivare al primo anello della catena, ovvero al produttore; al contempo, a causa dell'aumento dei prezzi-acquisto sopportato dalle aziende agricole, la redditività delle stesse si è ridotta drasticamente. Gli attori che hanno subito maggiormente gli effetti del rialzo dei prezzi sono stati quindi gli estremi della filiera produttiva ».

La presente proposta di legge istituisce, per le filiere maggiormente rappresentative del comparto agroalimentare, le commissioni uniche nazionali di filiera, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire che esse si svolgano sulla base di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative. Le modalità di istituzione delle commissioni sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

I membri delle commissioni, che restano in carica due anni, sono i rappresentanti, in egual numero, delle categorie professionali degli agricoltori o allevatori e dell'industria di trasformazione o del commercio. La commissione stabilisce, attraverso indici sintetici riferiti all'andamento del mercato, anche avvalendosi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, i prezzi che gli operatori commerciali adottano nei contratti di compravendita a trattativa privata.

L'articolo 2 della proposta di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino delle borse merci e per l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni, individuando i principi e criteri direttivi della delega tra i quali sono previste anche le incompatibilità con il ruolo di commissario al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza delle medesime commissioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Istituzione e finalità delle commissioni uniche nazionali di filiera).*

1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire che esse si svolgano sulla base di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative, sono istituite, per le filiere maggiormente rappresentative del comparto agro alimentare, le commissioni uniche nazionali di filiera, di seguito denominate « CUN », secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono membri delle CUN i rappresentanti, in egual numero, delle categorie professionali degli agricoltori o allevatori e dell'industria di trasformazione o del commercio. I membri delle CUN restano in carica due anni.

3. Le CUN stabiliscono, in base a indici sintetici riferiti all'andamento del mercato, anche avvalendosi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, i prezzi che gli operatori commerciali adottano nei contratti di compravendita a trattativa privata.

## ART. 2.

*(Delega al Governo per il riordino delle borse merci e per l'organizzazione e il funzionamento delle CUN).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino

delle borse merci e per l'organizzazione e il funzionamento delle CUN.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre il numero delle borse merci operanti nel territorio nazionale;

b) redigere listini omogenei nazionali riferiti a ciascuna filiera;

c) prevedere che il ruolo di membro delle CUN sia precluso:

1) all'allevatore che abbia stipulato contratti di soccida o convenzioni similari, anche riconducibili a rapporti di fornitura leganti;

2) all'agricoltore che abbia sottoscritto contratti di filiera o altri accordi commerciali o interprofessionali a prezzi stabiliti;

3) ai soggetti che svolgono attività di importazione in maniera prevalente;

4) ai soggetti che abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti il conferimento dell'incarico, le cariche indicate dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in aziende che occupano una posizione dominante sul mercato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0028000\*